

**Camera dei Deputati**  
**V Commissione**  
**Resoconto di mercoledì 7 dicembre 2005**

**SEDE REFERENTE**

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente la necessità di accantonare l'emendamento Crosetto 1.2317.

Antonio Giuseppe Maria VERRO (FI), intervenendo sull'emendamento Crosetto 1.2317, in materia di case popolari, suggerisce al presentatore di riformularlo eliminando la lettera c) del comma 219-ter.

Guido CROSETTO (FI) riformula l'emendamento nel senso suggerito dal deputato Verro. La Commissione approva l'emendamento Crosetto 1.2317, come riformulato.

**1. 2317. (Nuova formulazione)** Crosetto, Blasi, Verro, Zorzato, Gioacchino Alfano, Savo, Giudice, Marras, Saro, Tarantino, Milanato, Zanetta, Nicotra, Galli.

Dopo il comma 319 aggiungere i seguenti:

319-bis. 1. Ai fini della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, comunque denominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi. Il decreto, da emanare previo accordo tra Governo e regioni, è predisposto sulla base della proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e i trasporti da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

319-ter. I principi fissati dall'accordo tra Governo e regioni e regolati dal decreto dovranno consentire a che:

- a) il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti Leggi Regionali, ovvero, laddove non ancora varate, ai sensi della legge n. 513 del 1977;
- b) per le unità ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto per l'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni. In caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, che subentrino - con facoltà di rinuncia - nel diritto all'acquisto, nell'ordine, il coniuge in regime di separazione di beni, il convivente more uxorio purché la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;
- c) i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per l'acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno.

319-quater. Agli immobili degli Istituti proprietari, che ne facciano richiesta attraverso le regioni, si applicano le disposizioni previste dal decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001 convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 23 novembre 2001 e successive modifiche e integrazioni.

319-quinquies. Al fine di consentire la corretta e puntuale realizzazione dei programmi di dismissione immobiliare gli enti e gli Istituti proprietari possono affidare a società di comprovata professionalità ed esperienza in materia immobiliare e con specifiche competenze nell'edilizia residenziale pubblica, la gestione delle attività necessarie al censimento, alla regolarizzazione ed alla vendita dei singoli beni immobili.

**ex lettera c)**

c) potranno accedere all'acquisto gli occupanti privi di titolo legittimante l'occupazione, purché dimostrino che l'occupazione abbia avuto inizio da data antecedente al 1o gennaio 2005;